

UNA VALUTAZIONE D'INSIEME DELLA TASSAZIONE D'IMPRESA E FINANZIARIA PREVISTE DALLA DELEGA FISCALE

di Salvatore Biasco

1 Alcune considerazioni in premessa

1.1 Al termine dell'espletamento di questa delega, e considerando i due anni che essa prevede per interventi di aggiustamento e coordinamento, i contribuenti saranno passati attraverso dieci anni e più di continui rivoluzionamenti del sistema fiscale. È naturale che una competizione elettorale si svolga anche sulla visione del fisco e che la coalizione che vince debba essere in condizioni di tradurre in assetto legislativo le proprie idee di giustizia fiscale (e sociale) o di predisporre l'assetto fiscale che più ritiene appropriato a sostenere la crescita dell'economia. Deve però considerare l'inefficienza che si può produrre per il sistema e lo stress che si può generare per i contribuenti di fronte ai rivolgimenti fiscali, evitando che anche istituti che presiedono a obiettivi non strategici e che differiscano relativamente poco tra maggioranza e opposizione siano investiti dal rivoluzionamento. Istituti nei quali, invece, con maggiore tolleranza (e aggiustamenti che più soddisfano le visioni di chi governa), si potrebbe mantenere una sorta di continuità legislativa, evitando rivolgimenti che poi, in caso di cambi di maggioranza daranno luogo a controrivolgimenti, ma anche a difficoltà di pianificazione per il contribuente, difficoltà di apprendimento e di affermazione di comportamenti routinari. Negli assetti dove sono in gioco finalità quali il perseguimento della neutralità fiscale, la facilitazione delle operazioni societarie, lo scoraggiamento dell'eccesso di indebitamento, ecc., che entrambi gli schieramenti dichiarano di voler perseguire, sarebbe opportuno (e forse più efficiente) che le onde legislative fossero più piatte.

2.2 È difficile non trarre l'impressione dalla lettura della delega che la sua concreta attuabilità sia un obiettivo meno importante per il Governo del compimento di un atto di dissociazione dalla realtà fiscale di oggi. Irap, aliquote marginali di tassazione personale relativamente elevate e quant'altro continueranno ad essere in vigore per un tratto di tempo indefinito (non breve)

ma il riverbero di quella dissociazione sul contribuente è mirato a influire sul senso di accettazione del sistema e sulle reazioni comportamentali; proiettandosi oltre il presente, il contribuente potrà ignorare il fisco che ha di fronte e portarsi (come se..) in un orizzonte diverso: a quando determinati istituti saranno stati aboliti (l'irap, ad esempio) e la pressione fiscale sarà stata sostanzialmente ridotta (con un'aliquota marginale di tassazione personale al 23%, ad esempio). È un meccanismo di aspettative e di attesa fiduciosa che dovrà mettersi in moto. Il punto è che quell'orizzonte non si sa a che punto potrà materializzarsi, visto che già la delega prevede che gli interventi più significativi siano attuati per gradi e riguardino l'anno fiscale 2003. L'entità del costo della riforma, stimabile ora in 50.000 euro, non ne rende certa l'attuazione. L'art. 9, che prevede l'invarianza dei saldi e addirittura l'invarianza dei saldi riferiti a singoli settori istituzionali, rende il quadro *a regime* alquanto incerto e soggetto a varie illazioni, a meno che lo sfondo contro il quale valutare tale quadro non debba prefigurare anche un mondo con uno Stato minimo (quello del § 3.2 E della Relazione di accompagnamento) in cui il contribuente (famiglia, in questo caso) abbia equivalenti maggiori disponibilità per via fiscale, ma debba provvedere per libera scelta ai servizi che lo Stato cessa di fornirgli.

1.3 Rimane comunque incerta la fonte del recupero di spazi fiscali da indirizzare alla riduzione degli oneri di portata pari a quella accennata, perfino in un ottica lunga. Difficile dire se il ritiro dello Stato dalla produzione di alcuni servizi e prestazioni pubbliche, come contesto di finanziamento della riforma, sia un "manifesto" o una strada percorribile con realismo. L'esternalizzazione (privatizzazione) della previdenza è passibile di produrre peggioramenti dei saldi di bilancio anche nel caso più blando che riguardi solo i nuovi entranti nel mercato del lavoro (si perdono i loro contributi più velocemente di quanto la mortalità faccia spegnere impegni pensionistici in essere): il deficit salirebbe per almeno venti anni prima di flettere. Un servizio sanitario non più pubblico non sembra una strada percorribile e certamente, anche se si inducesse qualche Fondazione a comprare degli ospedali, il risparmio specifico non sarebbe decisivo in controluce alle dimensioni della delega. I progetti in campo

per la parità della scuola privata, se saranno attuati, sono onerosi per lo Stato. Le strade non sono realisticamente percorribili. La privatizzazione delle funzioni di collocamento lo è di più, ma produce risparmi relativamente modesti, in confronto ai costi della delega.

La strategia di attuazione della riforma, a meno di rompere il consenso sociale, difficilmente può essere altro che gradualista (qualche risparmio, un pò di recupero del sommerso, una eventuale crescita sostenuta). La strategia d'urto è solo "ordinamentale". Non vi è spazio - il Governo ne è consapevole - per produrre quel salto di tassazione in tempi molto rapidi, tale da attuare la politica a più riprese sostenuta dall'attuale maggioranza nella scorsa legislatura, orientata all'abbattimento del carico fiscale dell'1% annuo per dieci anni, connesso ad un equivalente abbattimento di spesa pubblica. Ma, anche nella strategia gradualista, va rilevato, tuttavia, che già oggi le vicende internazionali portano la crescita sotto i livelli programmati, da cui si riprenderà faticosamente, a meno imprevisti, nel 2003. Il recupero di gettito dal sommerso non può fare miracoli. Nell'ipotesi ottimistiche che il rientro dei capitali interessi 50 miliardi di euro, il gettito immediato ammonterebbe a 1,25 mld di euro (di cui 0,8 già previsti in bilancio) e, se tali capitali fruttassero (tra rendimenti e capital gain) la realizzazione annua di proventi per un 10% del loro ammontare - ipotesi ultraottimistica -, ciò che è recuperato a tassazione annualmente è qualcosa vicino a 0,5/0,6 mld di euro. Cifre di gran lunga più modeste possono essere attese annualmente dal recupero del sommerso nelle attività produttive.

1.4 L'impostazione della delega riflette un convincimento esplicitamente espresso in varie occasioni dal Ministro Tremonti: che il campo fiscale sia percorso da varie illusioni di percezione che concentrano l'attenzione del contribuente sull'altezza delle aliquote, lasciando in subordine la dimensione del singolo prelievo. Dal livello delle aliquote dipende anche il "sentimento" verso il sistema fiscale. In definitiva, il contribuente si sente più vessato da una incisione alta di basi imponibili ristrette che dal viceversa. Di conseguenza, il massimo sforzo va prodotto per tener basse le aliquote, coprendole semmai con l'allargamento delle basi.

Questa impostazione ispira senz'altro la tassazione delle imprese personali. Esse avranno praticamente un prelievo (piatto) al 23%, ma saranno oggetto di una serie di modifiche normative, che fa rientrare la valutazione degli effetti della delega nei loro confronti nel quadro generale di ciò che è affermato più avanti per il complesso delle imprese. Ma, se l'impostazione citata informa altre parti della delega, per il sistema delle imprese societarie non è, tuttavia, il criterio adottato. L'aliquota del 33% prevista quale tassazione dei profitti riflette grosso modo quella effettivamente pagata già oggi dalle società. Si ventilano, al contempo, provvedimenti restrittivi nella deducibilità degli interessi e, si lascia intendere, degli ammortamenti. La normativa riguardante le plusvalenze e i dividendi è favorevole alle società, ma fino a un certo punto. La revisione dell'irpeg va quindi più nella direzione del recupero di quanto il fisco perde con l'irap che in quella di una detassazione dei profitti. Poiché non è realistico che si possa andare presto oltre un ritocco dell'irap, non la sua soppressione (se non come obiettivo di riferimento nel lungo periodo, dato il costo di 26 miliardi di euro), né è realistico che essa non comporti a regime una sostituzione con altre fonti di gettito a carico delle imprese, non sembra che si vada verso una vera detassazione delle imprese. Strette fra le famiglie che avranno dei pezzi di riforma Irpef (su cui più ha impegnato la sua reputazione il Governo) e i redditi finanziari che subiranno anch'essi una detassazione, probabilmente da subito, le imprese sono il settore che meno deve attendersi da questa riforma fiscale. Su di esso cade una certa redistribuzione dei carichi fiscali relativi, che sarà ancora più accentata con una applicazione della delega graduale e limitata agli spazi fiscali che si determinano in progress.

Ovviamente il nuovo sistema di tassazione delle imprese va esaminato non solo dal punto di vista dei saldi, ma di struttura della tassazione. È ciò che farò in seguito. Ma, se la lettura che ne do' in termini di saldi fosse confermata, si arriverebbe al paradosso di una politica di centro destra che punta più sulla disponibilità di reddito di famiglie e settore finanziario (che più si avvicina ad una politica della domanda) che sul miglioramento *premiabile* della disponibilità di generare reddito delle imprese (che più si avvicina ad una politica dell'offerta), con un rovesciamento della politica opposta seguita dal centro sinistra (almeno fino al 1999).

2. Criteri alternativi per la tassazione delle imprese

2.1 L'assetto di tassazione delle imprese che la delega lascia intravedere impatta fortemente con una discussione che si è svolta nella scorsa legislatura tra avvocati di due indirizzi alternativi: da un lato i sostenitori di un fisco "premierale", che abbia caratteristiche agevolative per le imprese che seleziona (quelle che nascono, quelle che si patrimonializzano, quelle che fanno ricerca, che investono, che crescono di dimensioni, si quotano, ecc.) - il fisco che si andava delineando. Dall'altro i sostenitori di una visione più universalistica volta a liquidare (o limitare all'osso) l'insieme di detassazioni condizionate per procedere, *con le risorse a disposizione*, ad un abbattimento secco e generalizzato dell'aliquota Irpeg. "La redditività attesa del capitale dovrebbe essere l'unica determinante nella scelta degli investimenti: lo Stato dovrebbe limitarsi a prelevare una frazione costante degli utili indipendentemente da chi e come li produca" aveva sostenuto Penati sul Corriere della Sera (9/11/200).

2.2 La critica mossa alla Dit è di produrre un'esasperazione del primo regime. Nella relazione di accompagnamento le si imputa un eccesso di dispersione delle aliquote; ciascuna impresa finisce per avere un'aliquota individuale in relazione ai suoi comportamenti passati e al peso che ha nei suoi profitti la parte tassata in modo agevolato. Questa critica ha un fondo di verità. Sotto questo profilo, non era apparsa felice l'eliminazione del plafond del 27% attuata nell'ultima finanziaria del centro-sinistra, perché aveva creato un ventaglio dal 19% (fruibile soprattutto dalle imprese di nuova costituzione, per le quali tutto il capitale era *nuovo* e aveva un rendimento figurativo agevolabile) al 36%. Ma la dit avrebbe potuto essere corretta.

- Una correzione avrebbe potuto consistere nella istituzione di un plafond, anche abbastanza alto, diciamo 30%, reso, tuttavia, raggiungibile in 6-7 anni di comportamenti virtuosi (la lentezza con cui agiva la Dit era uno dei suoi limiti).
- A tale scopo, si poteva alzare significativamente la base del rendimento figurativo o abbassare l'aliquota agevolata (in preferenza

rispetto a interventi miranti a estendere la Dit su tutto il capitale, invece che sul suo incremento, ch  questo non avrebbe beneficiato le imprese personali, che gi  la applicano a tutto il capitale).

- Si poteva operare anche un'altra correzione. La Dit abbassa la tassazione non solo nell'anno in cui si determinano gli investimenti, ma permanentemente, per cui essa incorpora un vantaggio attuariale (oltre che uno corrente); vantaggio che gli imprenditori, specie medio e piccoli, hanno fatto fatica a percepire, perch  estraneo al loro modo di ragionare in materia fiscale. L'imposta risparmiata, perch  permane nel tempo,   anche rappresentabile come rateo di mutuo a carico dello Stato e di importo invariabilmente pari grosso modo al 33,3% dell'investimento dell'impresa. La correzione poteva consistere in una convenzione con le banche per anticipare in tutto (in un'unica soluzione) o in parte questo vantaggio attuariale. Dalla Dit attualizzata, poteva venirne una sorta di Tremonti permanente per gli investimenti, basata, perch , sulla patrimonializzazione e sull'aumento netto dello stock di capitale, non sull'accelerazione nell'aumento lordo. (Perch , la Tremonti andrebbe piuttosto comparata alla Visco per gli investimenti, perch  divide con essa la natura di provvedimento di supporto e congiunturale; entrambe concedono grosso modo un risparmio d'imposta pari alla meta' del valore attuale della Dit, una non cumulabile con la Dit e l'altra si').

La Dit poteva quindi essere semplificata e corretta, aderendo maggiormente al linguaggio degli imprenditori, soprattutto di quelli pi  piccoli, che trovano - va riconosciuto - difficolt  con i concetti su cui   costruita. Quando si verificano sistematiche incomprensioni ed errori di percezione, quegli errori non sono fuori dal quadro; incidono sui comportamenti e sul sentimento del mercato. Va anche riconosciuto, perch , che solo con la persistenza un'imposta viene introiettata, entra nei comportamenti e produce routine, e che, con la dit - superata la fase di ambientamento - eravamo in un processo avanzato di familiarizzazione, che   stato troncato. D'altra parte, gli effetti si apprezzano man mano che cresce la parte agevolata dei profitti.

2.3 Il superamento del sistema Dit apre la strada alla seconda alternativa, *ma trascina con sé - senza trovare sostituzione - anche un dispositivo strutturale per gli incentivi alle imprese di nuova costituzione, nonché all'investimento e alla quotazione* (permane, tuttavia, il credito d'imposta fino a 2006 per gli investimenti nelle aree in ritardo di sviluppo). La Dit è sostituita più dal binomio "aliquota al 33% e allargamento della base imponibile" che dalle agevolazioni "Tremonti" per gli investimenti. Queste ultime sostituiscono piuttosto la "Visco" per gli investimenti e sono altrettanto congiunturali e a scadenza (2002).

Ciò che è opinabile in questo tipo di superamento del sistema Dit è che avvenga in nome delle neutralità e dell'uniformità fiscale. Questo, non per mettere in discussione la seconda alternativa (mirante all'uniformità della tassazione), che è legittimissima, ma per osservare che Tremonti sembra fermarsi a metà del guado, al solo aspetto formale di tale alternativa.

La neutralità apparente della sua scelta (e di quella sostenuta da Penati) non è più tale proprio dal punto di vista della scelta degli investimenti, nella quale il fisco interferisce fortemente: data l'aliquota, per *un medesimo investimento* le convenzioni contabilmente rilevanti a fini fiscali fanno apparire una redditività attesa *differente* a seconda che l'investimento sia finanziato con capitale di terzi o con capitale proprio (utili reinvestiti o apporti di capitale). Sia l'apparizione di una dispersione di redditività per il medesimo investimento, sia la conseguente alterazione della gerarchia di redditività nella scelta tra investimenti violano i principi di neutralità. La convenienza di gran lunga maggiore del prestito è fonte di distorsioni. Non ci si può quindi fermare all'assoggettamento a tassazione uniforme del reddito corrente d'impresa, perché questo raggiunge una neutralità *ex post* (riferita solo ai flussi prodotti dagli investimenti delle imprese e non anche ai rendimenti da essi realizzati), ma altera la neutralità *ex ante*. Compito di un fisco *neutrale* è pareggiare questa redditività quale che siano le modalità di finanziamento.

La Dit voleva essere un correttivo che portasse il cuneo fiscale ad un livello uniforme, sia in caso di finanziamento dell'investimento con capitale proprio che in caso di ricorso a capitale di terzi. Quindi è vero che determinava

una dispersione di aliquote, ma questa *non era casuale o capricciosa*, bensì una forma di *compensazione per i diversi costi fiscali dell'investimento che gravano su imprese che usano strumenti di finanziamento diversi*.

2.4 Vi è da dire che, nonostante la Dit premiasse il capitale proprio e prevedesse una modesta penalizzazione dell'indebitamento tramite l'irap, la riforma Visco non aveva ristabilito dal punto di vista *ex ante* la neutralità, ma solo ristretto il ventaglio tra cunei fiscali delle diverse modalità di finanziamento. Rimaneva un gap, ancora a vantaggio del finanziamento con capitale di terzi. Questo gap può essere affrontato in due modi (la Dit non è l'unica via): uno riducendo ulteriormente il costo del capitale proprio, ed era la via che avrebbe seguito Visco, l'altro innalzando il costo dell'indebitamento, che è una via speculare e altrettanto legittima (in questo caso, data la soppressione della Dit, riferita al *gap* di origine).

Poiché la distorsione nasce dalla piena deducibilità come costi degli interessi passivi, il perseguimento dell'alternativa volta all'uniformità della tassazione dovrebbe avere come corollario

- una limitazione della deducibilità degli interessi, che innalzi l'onere fiscale del finanziamento in debito fino al punto in cui risulti pari a quello delle altre fonti di finanziamento. Ne deriverebbe un maggior gettito potenziale Irpeg (in conseguenza del gonfiamento artificiale dei profitti derivante dalla indeducibilità di parte degli interessi); *gettito da destinare ad abbattimenti del valore formale dell'aliquota*.

Questo schema ha il pregio dell'uniformità e semplicità e il difetto di un'ulteriore dissociazione del bilancio fiscale dal bilancio civilistico. Esso ha un suo scenario estremo, ma suggestivo.

- Se si arrivasse a escludere del tutto la deducibilità degli interessi come costi, e con loro degli ammortamenti, ma al contempo si rendessero deducibili tutti gli investimenti si delineerebbe una sorta di contabilità di cassa. Sarebbe un sistema di sintesi sia della strada che segue Tremonti sia di quella che seguiva Visco: porterebbe ad una neutralità fiscale completa. In questo contesto gli investimenti

risulterebbero tutti incentivati (scopo della Dit e, anche se temporanee, della Visco e della Tremonti); essi sarebbero tutti ammortizzati nel primo anno rendendo così irrilevanti gli ammortamenti dal punto di vista fiscale e lasciandoli alla libera discrezione delle imprese; il costo del capitale sarebbe uniforme qualunque sia la forma di finanziamento (scopo della Dit, ma raggiunto ora con l'uniformità di aliquota per tutti, che è anche scopo della delega).

Lo svantaggio è l'inusualità del sistema, anche in relazione alle convenzioni internazionali. Il costo potrebbe essere non indifferente. Si tratta di un sistema noto nella letteratura e varie volte fatto oggetto di attenzione nella passata legislatura in sede di Commissione dei Trenta, affinché fosse posto allo studio, finanziato anche in parte con l'eliminazione del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle persone fisiche.

2.5 Per quanto inclini più verso la seconda delle alternative del § 2.1 (quella mirante all'uniformità), la delega non rende chiaro l'asse portante e non sembra andare oltre un criterio tutto empirico, preoccupandosi soprattutto di eliminare un criterio di tassazione che a Tremonti non piace e che ha criticato fin dall'inizio. Per quel che la scarsa definizione della delega lascia trasparire, con la sua attuazione il costo del capitale proprio e dell'autofinanziamento torna ad essere alto e penalizzante. Il correttivo dal lato degli interessi sembra soprattutto ispirato a norme antielusive (che si rendono necessarie dopo che si è innalzato - procedendo in modo contraddittorio - il favore fiscale per l'indebitamento) piuttosto che a problemi di neutralità; quel correttivo, come vedremo discutendo dell'irap, è passibile, di produrre, nella forma alquanto complicata e asistemica in cui è stato concepito, un ventaglio sostanziale di prelievo tra impresa e impresa.

Va detto che ipotizzare una riserva di altri interventi non è incompatibile con la delega. Si intravede e non intravede nelle parole della relazione di accompagnamento che l'allargamento della base imponibile possa andare al di là dei provvedimenti antielusivi, in qualche (più generale) indeducibilità degli interessi e nella limitazione degli ammortamenti. D'altra parte, una qualche restrizione relativa agli ammortamenti accelerati appariva già nella prima

versione della delega, ma non vi è bisogno di delega per quanto riguarda i coefficienti ordinari di ammortamento, basta un decreto ministeriale. L'eliminazione del credito d'imposta è, invece, previsto esplicitamente, ma è concepito in un altro contesto, in relazione alle catene societarie e ai gruppi; il suo riverbero sul regime di tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche crea qualche recupero di gettito, ma lasciato a sé stesso, è un inasprimento che approfondisce la penalizzazione del capitale proprio (ancor più se si aggiunge che il socio non potrà più godere delle agevolazioni concesse all'impresa, come in precedenza).

2.6 Naturalmente la scelta di un sistema e l'accettazione delle sue conseguenze dipende dalle priorità che si riconosce ai problemi. Ma la disparità fiscale produce comunque un vulnus (e questa interferenza si è aperta maggiormente con le convenienze determinate dalla Tremonti per gli investimenti).

Non è questione di liberalismo verso dirigismo. Se la dit, perseguendo una maggiore neutralità, spingeva le imprese verso il perseguimento di una maggiore patrimonializzazione, questo non è dirigismo ma rimozione di indebiti vantaggi fiscali ad astenersi dal perseguirla; è solo incidentale che del processo messo in moto dall'eliminazione di tale distorsione si possa trarre un giudizio positivo, soprattutto in un periodo in cui le nostre imprese appaiono più fragili finanziariamente delle loro concorrenti occidentali e in cui sul mercato dei capitali di rischio si aprono delle opportunità che esse è bene siano culturalmente e sostanzialmente in condizioni di sfruttare.

Senza le correzioni opportune, alla costruzione di Tremonti viene a mancare anche un secondo tipo di neutralità (da non confondere col primo) che la costruzione abbandonata aveva raggiunto, quella neutralità insita nella comparabilità, per un imprenditore, tra il rendimento netto ottenibile dall'impiego di fondi in strumenti finanziari *risk free* e quello ottenuto come risparmio d'imposta dall'impiego degli stessi fondi in impresa (tenuto conto di un congruo - forse non ancora abbastanza - premio di rischio). Molto ancora vi era da perfezionare, ma il risultato era notevole considerando da dove si veniva.

2.7 Come detto, fa parte delle preoccupazioni che la delega esprime quella di aumentare la base imponibile, per compensare l'aliquota del 33% (che, alla luce di ciò, oltre che di quanto aveva già oggi consentito la progressione della Dit, è fissata casualmente). Quell'aumento di base imponibile non sembra far parte di una preoccupazione di assetto fiscale, ma di una preoccupazione di far cassa. Il quadro è dominato dalla necessità di recupero di quanto il fisco possa perdere in sede di provvedimenti sull'irap, senza i quali certamente non emerge dall'assetto dato alla tassazione dei profitti un disegno di alleggerimento fiscale per il settore.

Per un giudizio sul carico fiscale per le imprese, tutto dipende crucialmente da ciò che sostituirà l'irap (e anche dalla tempistica con cui si attueranno ritocchi o dalle modalità con cui si provvederà alla sua sostituzione). Una detassazione piena non sembra plausibile nemmeno in tempi lunghi, perché lascerebbe un buco di circa 26 miliardi di euro e, in più, sarebbe in concorrenza con altre detassazioni che costellano la delega. Sarebbe, tra l'altro, incompatibile con l'invarianza dei saldi di bilancio per le Regioni, ma forse con l'intero Titolo V della Costituzione, quindi soggetta da parte di queste ultime a contestazioni costituzionali.

È cruciale, di conseguenza, tentare di inquadrare, anche se per ipotesi, quale trasformazione a regime possa subire l'irap qualora la strategia di detassazione prevista complessivamente dalla delega sia graduale e sia lasciata agli spazi fiscali che si aprano.

3. Modalità di superamento dell'irap

3.1 L'irap viene considerata nella Relazione di accompagnamento un esempio di particolarismo fiscale, in quanto assente in altri ordinamenti di paesi fiscalmente avanzati. Va detto che l'imposta non è stata apprezzata dai contribuenti ed è stata percepita come imposta sui profitti, piuttosto che sulle singole componenti del reddito.

Non vorrei, però, che Tremonti, nell'espressione dei suoi progetti fiscali, sia rimasto vittima di giudizi che egli stesso ha utilizzato quali argomentazioni

di propaganda, le quali, data la sua autorevolezza e ascolto, molta presa hanno avuto tra gli operatori. Egli attribuisce all'irap una serie di distorsioni: di essere a favore delle grandi e non delle piccole imprese, di essere contro le imprese *labour intensive*, di provocare il decentramento, ecc.

Per quanto riguarda le società, l'irap è una somma di tre operazioni che Visco doveva tenere separate e che invece sono state unificate in questa imposta - il che si è rivelato un errore, perché ha finito per dare un quadro del tutto opaco e oscuro a un'operazione lineare. Essa è strettamente equivalente (con le aliquote vigenti) a:

- a) un'addizionale del 4,25 % all'imposizione dei profitti, dunque un'aliquota Irpeg che non è il 36 % ma il 40,25%;
- b) contributi sul costo del lavoro non previdenziale - allora sanitari - unificati (al 9,5%) e deducibili (questa è la stretta equivalenza col 4,25% indeducibile dell'irap su tutto il costo del lavoro *e con gli effetti della indeducibilità sui profitti*);
- c) interessi deducibili fino al 88,2% del loro ammontare (equivalenti all'aliquota del 4,25% sul monte interessi).

Le operazioni implicite in a) e b) subentrano dove in precedenza l'addizionale sui profitti (o sui redditi da lavoro autonomo, tramite la tassa sulla salute) andava dallo 0 al 16,5% e dove per i contributi vi era un ventaglio per categoria che andava dal 4,6% all'11,6 % (e che era regressivo per il singolo contribuente). In sostanza, se le tre misure fossero state introdotte singolarmente (e simile modulazione si fosse operata, *con i parametri specificamente rilevanti*, per il lavoro autonomo), ciascun contribuente avrebbe avuto, *per entità e struttura*, lo stesso carico fiscale che ha avuto con l'irap, ma in un quadro di chiarezza e di più facile orientamento. Non vi sarebbero state polemiche, che ancora oggi invadono la stampa, sul fatto che l'irap tassi le imprese in perdita, perché questo è in realtà un effetto ottico che non ci sarebbe stato, visto che i contributi - ora uniformati dentro l'irap - venivano pagati in precedenza con varie aliquote da tutte le imprese, in perdita o in utile, e avrebbero continuato a esser pagati con aliquota unica. È la compressione in una sola imposta delle tre operazioni che genera equivoci,

come, ad esempio, il favore che essa determinerebbe per le imprese *capital intensive*: essa invece favorisce, per quanto riguarda il costo del lavoro, le imprese che prima avevano contributi superiori al 9,5%, le quali possono essere *capital intensive* quanto *labour intensive* e, se qualcosa, queste ultime sono rappresentate maggiormente tra coloro che avevano in precedenza aliquote dell'11,6% (commercio e servizi).

Qui è bene intenderci: "favorire o sfavorire" è una proprietà della transizione, visto che stiamo parlando di un sistema uniformante, che fa rientrare nell'uniformità coloro che avevano, questa volta sì, trattamenti particolaristici. Subentrando a una giungla raccapricciante di favori e carichi sulle componenti della sua base imponibile (profitti, retribuzioni e interessi) e pareggiandone il trattamento per settori e per componenti medesime, l'Irap ha determinato una varietà di posizioni rispetto al pregresso. Le ha determinate come problema di transizione, non di proprietà dell'imposta, con cui la transizione non ha nulla a che vedere. Fra 20 anni (ammesso che l'Irap resista tanto), quando si sarà perso il rapporto con il vecchio sistema, chi può dire che l'Irap avvantaggi o penalizzi *strutturalmente* qualcuno, se tutti pagano identicamente: per esempio, il 4,25% sul costo del lavoro, sia che impieghino molta che poca manodopera, sia che abbiano lavoro qualificato, professionale o generico? E, inoltre, pagano la stessa aliquota per le altre componenti del valore aggiunto?. O si afferma che il sistema precedente, di vero particolarismo fiscale, non avrebbe mai dovuto esser cambiato e uniformato, visto che qualsiasi cambio comporta peggioramenti e miglioramenti, oppure non hanno senso le recriminazioni a difesa di chi (fra l'altro male identificato) perde nella *transizione*, ma non *strutturalmente*.

Se dal punto di vista strutturale quest'imposta non ha caratteristiche distorsive, va detto, tuttavia, che difficilmente potrebbe reggere 20 anni, continuando a venir percepita individualmente dalle imprese, soprattutto quelle più piccole, come un'imposta sui profitti, perché non regge un'imposta sui profitti parametrata a criteri che non sono di reddito, ma sono di costo, a dispetto di tutte le statistiche che classifichino l'Irap (o parte di essa) nella tassazione indiretta. Non regge quando ciascuna impresa sente di subire un prelievo sui suoi profitti in relazione a quanta occupazione dà e a quanto

indebitamento ha. Che questo sia vero o non vero ha poca importanza e, fra 20 anni, il rapporto col vecchio ordinamento distorsivo, che ha giustificato l'irap, sarà stato dimenticato.

3.3 Si sarebbe allora comunque posta all'ordine del giorno la *scissione* di questa imposta, pur mantenendo il senso dell'operazione che era implicita in essa: di uniformare, eliminando i particolarismi, eredi di poco riproponibili scambi politici. E ciò sarebbe avvenuto senza mutare sostanzialmente la posizione delle Regioni, che sarebbero divenute titolari di una equivalente compartecipazione Irpeg e dei contributi sul lavoro. Da tale scissione sarebbe, però, risultato anche un prelievo sul lavoro (contributi) pari a circa il 41,5% (deducibile), cosa che nessun governo vuol vedersi attribuire. Ma si sarebbe trattato di un'operazione-verità e trasparenza, che comunque non avrebbe aggravato i costi di nessuna impresa, perché quell'aliquota è ciò che implicitamente l'impresa paga ora (e, con qualche scostamento in più o meno, pagava ieri).

È possibile che Tremonti non vada molto lontano da questa scissione, anche se può arrivarci per vie traverse, senza averla programmata e senza riconoscimento dell'operazione implicita nell'irap.

La soppressione dell'Irap è la parte più debole dei proponenti della delega. Per il suo (basso) grado di priorità rispetto a altri proponenti e per il suo gettito, difficilmente può trattarsi di una detassazione *tout court*. Qualsiasi pezzo venga attuato nelle tappe di superamento è probabile che debba trovare, anche se non su scala 1:1, entrate compensative, mirate in prevalenza sulle imprese (è già così per il primo ventilato alleggerimento del suo carico sul costo del lavoro). Da un lato, l'irap concorre come detassazione con altre forme di detassazione, dall'altro, è previsto che i saldi dei settori istituzionali (Regioni) debbano rimanere invariati.

È difficile (a) non pensare allora che a regime essa lascerà in eredità qualche addizionale regionale Irpeg in compensazione (il recupero di gettito con l'allargamento della base è poca cosa per evitarla, a meno che non si estenda agli interessi) e qualche ulteriore addizionale regionale (o comunale) irpef; così

come è difficile (b) non pensare che le Regioni siano indotte a istituire qualche imposta di scopo (anche se non dichiarata tale) per finanziare la sanità e la prima indiziata in questa direzione sono contributi che rassomigliano a quelli sanitari (inclusa la tassa sulla salute): se non altro tale imposizione fa parte di un quadro fiscale al quale i contribuenti sono assuefatti per tradizione fiscale. La delega dopo tutto riguarda solo la fiscalità erariale

Da ultimo (c), la vecchia tassazione Irap degli interessi finirà per essere ricompresa nell'indeducibilità degli stessi, già prevista dalla delega (più sotto forma di contrasto all'elusione che di altro) nell'ambito dei provvedimenti di allargamento della base imponibile o in qualche allargamento di tale indeducibilità.

Tutto ciò non implica che l'imposizione sostitutiva non possa alla fine essere più leggera di quella corrispondente all'irap o che i pesi tra le varie componenti non possano variare rispetto a come si presentavano quando incorporati nell'irap, ma che è probabile che lo sbocco di questa parte della delega sia un quadro che è vicino a quella scissione della vecchia imposta che delineavo in precedenza.

3.5 La tassazione degli interessi via indeducibilità può risultare, tuttavia, molto squilibrata, se paragonata all'irap. La delega adombra due vie: una indeducibilità parametrata all'eccesso del valore di libro delle partecipazioni in confronto al patrimonio; l'altra, parametrata all'eccesso di indebitamento, individuato a partire da una certa soglia del rapporto indebitamento/patrimonio stabilita dal Governo (*thin capitalization* o bassa capitalizzazione). Quindi, gli interessi saranno deducibili fino al livello che risulta da quella soglia critica, e tassati oltre (al 33% se società e, di fatto, al 23% se impresa personale). In realtà, la soglia è riferibile alle garanzie e finanziamenti prestati singolarmente dal socio che detenga una partecipazione superiore al 10%, ma è difficile che una impresa (piccola), oltre soglie fisiologiche di indebitamento, sia indebitata per specifiche capacità di prenditrice. Quindi, ci si può orientare nell'incidenza di questa seconda via antielusiva, in controluce alla tassazione degli interessi in sede irap,

procedendo (impropriamente, ma orientativamente) come se riguardasse tutti i soci e quindi l'impresa.

Che la soglia "consentita" (il termine è della Relazione) non sia indicata, nemmeno come intervallo, è un altro di quegli elementi che rendono la delega generica e invalutabile. Tuttavia, quale che essa sia, con i parametri rilevanti e attraverso semplici passaggi algebrici, ricaviamo che per ogni 3,03% del suo monte interessi che un'impresa *non* può portare in deduzione essa subisce un prelievo pari a un punto di aliquota irap; in altre parole, il valore d'indifferenza tra la tassazione irap in conto interessi (al 4,25% di tutto il monte interessi) e la tassazione Irpeg (al 33% della quota di interessi indeducibile risultante dalla *thin capitalization*) si verifica per ciascuna impresa quando il rapporto soglia ("consentito") debito/patrimonio fissato dal Governo è pari all'87,12% del valore *effettivo* debito/patrimonio che ha l'impresa ($3,03 \times 4,25 = 12,88$). Rimando all'*Appendice* per il riferimento ai parametri delle imprese personali.

Nel raffronto tra il proprio rapporto critico e il rapporto soglia fissato dal Governo (di coefficiente debito/patrimonio che fa scattare la *thin capitalization*) una impresa sa se la sua tassazione in conto interessi è peggiorata o migliorata rispetto all'irap. Un'impresa che, per esempio, abbia un rapporto effettivo pari a 2,3 non subirà aggravii di tassazione del suo indebitamento se il Governo fisserà la soglia del rapporto di indebitamento a 2,0 (che è pari allo 0,87% di 2,3). Da quel valore in giù la sua irap-equivalente si incrementerà di un punto per ogni 3,03% di indeducibilità dei suoi interessi: ad un rapporto consentito pari a 1,61 (ché è il 30% sotto quello dell'impresa), il prelievo sugli interessi è lo stesso che si avrebbe tassando il monte interessi ad un'aliquota Irap del 9,9% (cioè, $30 : 3,03 = 9,9$); con un rapporto consentito di 1,15 (50% sotto) l'aliquota-equivalente irap è del 16,5%.

Rispetto al rapporto fissato dal Governo, le imprese si trovano il loro rapporto di indebitamento a una distanza percentuale diversa: così al rapporto discrimine del Governo di 2,2 un'impresa con un rapporto 2,53 è come se avesse un irap al 4,25% (indifferenza); una con il un rapporto di 2,75 è come se avesse l'irap al 6,6% e così via (se avesse un rapporto di 3,14 l'irap sarebbe al 9,9%; se di 4,4, avrebbe un irap-equivalente sugli interessi al 16,5%). Un rapporto tipico per le piccole imprese in Italia può essere 6. Nella tassazione in

via di superamento, la penalizzazione dell'indebitamento non si aveva in quanto tale (a parte l'irap), ma come costo-opportunità di un premio non usufruito (di capitalizzazione).

La dispersione dei carichi fiscali può far impallidire quella prodotta dalla Dit e generare una corsa a capitalizzarsi per rientrare entro la soglia di *thin capitalization* consentita più forte per alcune imprese di quella prodotta dalla Dit, che la relazione di accompagnamento addita come esempio di dirigismo.

La dispersione è più eloquente se vista attraverso effetti prodotti sul costo effettivo degli interessi generato da provvedimenti di *thin capitalization*. Si confronterebbero sul mercato imprese (supposto che tutte si indebitino all'interesse nominale del 6%) che non hanno aggravii (e queste sono in prevalenza le grandi imprese che sono a basso indebitamento o hanno intrinseca capacità di prenditrici), quelle con interessi effettivi del 6,4% (venti per cento di distanza dal rapporto discriminie del governo) al 6,6% al 6,8%, a 7,0% e così via (trenta, quaranta e cinquanta per cento di distanza). Un ventaglio perverso che probabilmente si innesta su interessi passivi che non sono uniformi, ma crescenti per grado di indebitamento. Un ventaglio che rischia di far rimpiangere l'irap, che portava uniformemente il costo degli interessi per tutte le imprese (*thin* o *thick* capitalizzate che fossero) dal 6,00% al 6,25%.

In definitiva, tutto dipende dal limite che porrà Tremonti quale discriminie dell'eccesso di indebitamento: se è troppo basso rischia di provocare grandissimi problemi alle imprese più indebitate; se è troppo alto diventa del tutto inefficace come disincentivo all'indebitamento e come marcia di avvicinamento alla neutralità fiscale. Va aggiunto, che è probabile che per un lungo tratto di strada le restrizioni alla sottocapitalizzazione si sovrappongano all'irap.

È solo dopo aver liberato il campo dai molti equivoci che si può giudicare, nei pro e contro, se si stia uscendo da un sistema premiale (per chi investe, si patrimonializza, fa ricerca, si ristruttura, si quota, cresce per complessità di forma giuridica), e giudicare fino a che punto sia *possibile* (e auspicabile) uscirne e con quali modalità e se sia migliore per la dinamica della

competitività una qualche versione (quale?) di un sistema uniformato verso imposte formali più basse, ma che rinunci a un vasto campionario di tipi di agevolazione. Poiché molte proprietà del primo si rivelano tali nella *transizione* verso la neutralità, procedere in modo empirico non ha senso e rischia di non ottenere nessuno dei risultati possibili.

4. Le operazioni societarie

4.1 La revisione della tassazione del sistema delle imprese comprende una revisione del sistema di tassazione delle holding e introduce una disciplina fiscale per i gruppi. Il nuovo assetto ha una ratio incontrovertibile, ma di nuovo si ha l'impressione che le opportunità per le imprese, mentre vengono allargate per un versante, vengano ristrette da un altro, anche in modo un pò eccessivo e non del tutto necessario alla coerenza dello schema. Il favore verso le imprese è misto e, nei più e meno, è neutro.

4.2 Per i profitti distribuiti che hanno già assolto la tassazione, la controllata non trasmetterà più il credito d'imposta alla controllante, che, in compenso non dovrà più considerare i dividendi - a parte un 5% del loro ammontare - come parte della base imponibile irpeg (ora li considera tali al netto del credito d'imposta che afferisce agli stessi). Le rivalutazioni di partecipazioni, inoltre, non saranno più tassate, in assonanza con quanto prevedono il sistema fiscale olandese e tedesco. Combinando i due effetti, le plusvalenze saranno rilevanti per il fisco solo quando risulteranno in dividendi corrisposti al socio persona fisica; mai se trattenute nella holding.

Sia perché la tassazione delle plusvalenze è spostata in capo al socio, sia perché il socio non riceve più alcun credito d'imposta per la tassazione degli utili assolta dall'impresa (nel frattempo i dividendi rimangono assoggettati al criterio generale di tassazione sostitutiva dei redditi finanziari e, se da partecipazione qualificata, al regime irpef) si crea una certa *penalizzazione* dalla fuoriuscita di utili dal sistema delle imprese. Con i parametri del nuovo sistema, l'imposta sui dividendi viene di fatto ad essere del 41,2%; sale al 55,1% se si tratta di partecipazioni qualificate, che entreranno nel regime Irpef,

e se tutti i dividendi verranno ammessi a tassazione, o al 44,0% se verranno ammessi solo per il 50% (al 33% di aliquota marginale Ipef). Analoghe cifre per l'aliquota marginale di 23% registrano un'imposta del 48,4% (inclusione al 100%) e del 40,7 (al 50%).

Il regime viene quindi a svolgere le funzioni che svolgeva nella dit il *premio* al reinvestimento degli utili. A un sistema di penalizzazioni, più che di premi, si affidano anche le norme restrittive dell'indebitamento - come abbiamo in parte visto (§ 3.5) - che sono certamente più stringenti e di difficile aggiramento di quelle che, oltre l'irap, in precedenza tentavano di combattere l'elusione dovuta a finanziamenti anomali. Queste ultime erano perfino residuo di una concezione superata dai canoni del vecchio sistema, il quale, stabilita la parità di convenienza fiscale tra impiego in impresa e fuori impresa dei fondi dell'imprenditore (vedi § 2.6), avrebbe potuto evitare di porre ulteriori paletti e rimettere tutto alla libera scelta dell'imprenditore ("tremontianamente", si potrebbe dire, se Tremonti non contraddicesse sé stesso). Quindi, la nuova normativa, pur dando maggiore flessibilità fiscale nell'ambito dei rapporti tra imprese, si presenta come più restrittiva nei rapporti tra imprese e socio. La restrizione è ancora più forte se si considera che col nuovo sistema, che sopprime il credito d'imposta, non potranno più essere trasferite al socio le agevolazioni di cui godeva l'impresa: se ad esempio la controllata godeva dell'agevolazione Dit e pagava di fatto un'imposta inferiore al 36%, trasferiva un credito d'imposta pari a tutto il 36% al socio percettore di dividendi.

Il sistema, ispirato a quello tedesco, sembra più aderire a quella realtà specifica, dove occorreva consentire una smobilitazione delle partecipazioni incrociate e facilitare la via alle banche per liberarsi da una presenza diretta e consistente nel capitale delle imprese; per le autorità tedesche significava porre su un circuito più dinamico l'economia anche attraverso la leva finanziaria. In Italia non sembra che questo problema sia altrettanto importante e decisivo. Oltretutto, a differenza della Germania pre-riforma, erano già a disposizione delle imprese strumenti per l'abbattimento del carico fiscale nelle operazioni societarie, accoppiati a regimi di neutralità fiscale nel caso di cessioni. Calata nella realtà italiana, che ha invece il problema del rafforzamento delle piccole imprese, questo schema rischia di disincentivare le società personali a crescere

per complessità giuridica, in quanto può indurre un forte disincentivo fiscale a trasformarsi in società di capitale, da cui attingere dividendi. Può produrre un cammino inverso se se ne ha l'opportunità fiscale.

Gli effetti a cui mira il nuovo sistema attengono principalmente - almeno così appare - a un disegno iscritto nella sfera della finanza e tarato sull'obiettivo di trattenere in Italia chi gestisca partecipazioni e ne programmi la vendita, e che ora non avrebbe più convenienza a costituire holding di diritto olandese. Forse mira anche ad attrarre insediamenti esteri in Italia per operazioni di questo tipo. Meno leggibili sono gli obiettivi iscritti nella sfera produttiva, visto che non è fra questi quello di alleggerire la pressione fiscale.

4.3 È difficile pronunciarsi sulla reale percorribilità del disegno finanziario. Esso, tuttavia, ha anche un prezzo per le imprese che non ne siano le destinatarie; che non siano, cioè, i soggetti, cioè di operazioni di smobilizzo; un prezzo che deriva dal rigore (talvolta incontrovertibile, talvolta no) con cui è costruito.

Il sistema degli ammortamenti, anche se non citato, è presumibilmente coerente con lo schema e quindi assunto ai valori fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni: è incontrovertibile il principio: niente tassazione delle plusvalenze, niente rivalutazione degli ammortamenti. Quindi, nella misura in cui venga ammortizzata, quella plusvalenza sconta nei maggiori ammortamenti un'aliquota piena. Si suppone anche che in caso di cessione della partecipazione l'acquirente assuma i valori fiscalmente riconosciuti. Se è così, è inevitabile un'ulteriore dissociazione tra bilancio fiscale e civilistico.

Il principio relativo agli ammortamenti informa anche altre restrizioni, quali l'indeducibilità di minusvalenze su partecipazioni e l'abrogazione della legge che istituiva l'imposta sostitutiva per le operazioni societarie. È evidente che la rilevanza fiscale delle minusvalenze (al 40,25%) rende oggi il sistema asimmetrico a quello delle plusvalenze (tassate al 19%) e consente alle imprese una serie di operazioni non neutrali, che finiscono per sottrarre base imponibile. Anche il riverbero sugli ammortamenti del pieno riconoscimento fiscale dei valori di rivalutazione (che abbiano assolto la tassazione sostitutiva) crea asimmetrie ingiustificatamente favorevoli alle imprese nel sistema

vigente. Asimmetrie che si giustificano solo in regime temporaneo, ma che non avrebbero potuto tenersi. La loro rimozione, ventilata dalla delega, è incontrovertibile, ma mi chiedo per quale ragione debba avvenire con l'abrogazione della legge che consentiva il regime sostitutivo di cessioni di aziende o rami d'azienda, scissioni e fusioni, e non con una correzione che prevedesse per le stesse operazioni

- l'adeguamento pro-rata (alla tassazione effettivamente assolta) degli ammortamenti riconosciuti fiscalmente e la deducibilità per lo stesso pro rata delle minusvalenze; e poiché l'aliquota sostitutiva è circa il 50% dell'aliquota piena, il maggior valore ammesso di ammortamenti da un lato e la rilevanza fiscale delle minusvalenze dall'altro potevano essere riconosciuti al 50% dell'importo effettivo.

L'abrogazione *tout court* della tassazione sostitutiva per le ristrutturazioni aziendali priva di una certa flessibilità le imprese. Rimane la possibilità, nel caso di cessioni, di passare per la nuova legge attraverso conferimenti a valore di libro e rivalutazioni (finora non considerati elusivi, come in Germania), ma il sistema è costoso per chi non è già costituito come holding. In ogni caso, il disavanzo da concambio cessa di avere rilevanza fiscale nelle operazioni di fusione. Le minusvalenze che sorgono nelle scissioni sono altrettanto penalizzate.

Su altri versanti, lo schema scelto comporta altre restrizioni. L'abolizione del credito d'imposta riverbera su qualsiasi percettore di dividendo la possibilità di godere delle agevolazioni di cui gode chi lo distribuisce, per cui anche l'impresa madre perde la possibilità di vedersi trasferite le agevolazioni riconosciute alla controllata.

Va poi segnalato che l'indetraibilità dalla base imponibile del 5% dei dividendi che fluiscono alla controllante è tale ad ogni passaggio nella piramide societaria, per cui il dividendo iniziale si decurta nei passaggi a cascata, determinando una pressione, utile alla trasparenza, a far accorciare le catene di controllo (o a entrare, se in condizioni di farlo, nel regime di tassazione di gruppo, dove tale decurtazione non è prevista).

4.4 Appartiene alla sfera delle opportunità che offre all'impresa la legislazione delegata il fatto che si introduca una fiscalità di gruppo. Attualmente, le imprese creano da sole la tassazione di gruppo, svalutando (in Italia) partecipazioni di controllate (anche estere) in perdita e abbattendo gli ammortamenti sulle partecipazioni; procedimento che recentemente è stato giudicato elusivo da una risoluzione del Ministero delle Finanze sia se privo di particolari motivazioni, sia nel caso in cui la controllante sia complessivamente in utile. Inoltre, le svalutazioni cesseranno di avere rilevanza fiscale (con la salvaguardia, sotto particolari accorgimenti, delle joint venture) . Dall'opzione per la tassazione di gruppo, l'impresa può trovare l'equivalente per queste operazioni - fra l'altro non più contestabili - nella possibilità di consolidare in base imponibile le perdite e i crediti d'imposta contratti da controllate estere. Queste ultime, inoltre, non hanno in casi specifici ragioni per rimanere tali, visto che non godono più all'estero di maggior favore per le plusvalenze.

I vantaggi dell'opzione di gruppo dipendono soprattutto dalla possibilità di compensare nel consolidato della base imponibile le perdite vecchie delle aziende del gruppo. Se non vi fossero limitazioni, questa sarebbe una voragine, di cui non si capisce la ratio visto che la nozione di controllo rimane quella stabilita dal codice civile (50,1 %); quindi molto bassa rispetto a quanto previsto in altri ordinamenti, dove la soglia è posta anche al 90% e la società sottordinata è in pratica una proiezione di quella sovraordinata. Se le perdite pregresse rimanessero utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte, il sistema non offre altre particolari convenienze sul piano della redazione del bilancio e della gestione della fiscalità. Offre convenienze di semplificazione.

Sfuggono i motivi per cui il risultato di bilancio per le partecipazioni interne non sia consolidato sulla base delle quote possedute (mentre lo è per le partecipazioni esterne).

4.5 In definitiva, dall'intero quadro si trae l'impressione che la preoccupazione principale che muove la nuova disciplina sia la sfida della concorrenza fiscale (e normativa) che l'Italia finisce per accettare, piuttosto che lavorare in sede europea per limitarla, costringendo l'Olanda a rientrare nei ranghi.

Sul piano stretto del risparmio fiscale, i vantaggi che possono derivare alle imprese derivano essenzialmente dalla possibilità di ricomprendere nel consolidato le perdite *pregresse* delle società del gruppo; sarebbero consistenti ma riguarderebbero essenzialmente un insieme ristretto di (grandi) imprese. Se tale possibilità non è data - sempre che sia plausibile la lettura che do dato nei §§ 2 e 3 degli approdi cui va a convergere il nuovo sistema di tassazione dei profitti - la revisione della tassazione delle operazioni societarie non costituisce per essi una compensazione.

5. Necessità di un recupero di gettito dai redditi finanziari

5.1 Per ciò che riguarda la nuova tassazione delle rendite finanziarie, il problema non riguarda tanto lo schema in sé - che anzi ha una sua razionalità e semplicità - quanto il fatto che la sua introduzione comporti un notevole alleggerimento fiscale per questo tipo di redditi. Ciò è controcorrente rispetto agli indirizzi che informano la Comunità (propugnati con vigore dal Commissario Monti quando era responsabile del settore) e che mirano a recuperare tassazione, attraverso il coordinamento comunitario, su questo tipo di redditi e, al contempo, mirano a alleggerire la tassazione sui redditi da lavoro e sui profitti. La mobilità dei fattori da un lato e un eccesso di concorrenza fiscale al ribasso dall'altro hanno sottratto progressivamente imposizione su questi redditi e lasciato che la pressione fiscale si esercitasse soprattutto su altri cespiti, afferenti a fattori immobili. Si tratta di invertire la tendenza; processo che ovviamente passa per un'armonizzazione all'interno della Comunità, di cui si vorrebbe vedere l'Italia convinta fautrice e con un ruolo trainante.

L'alleggerimento di prelievo per i redditi finanziari rispetto alla situazione esistente è conseguenza del passaggio, previsto dalla delega, a un criterio generalizzato di imposizione dei proventi finanziari delle persone fisiche basato sulle differenze di valore tra vendita e acquisto di un titolo. Malgrado la legittimità del nuovo sistema, non è accademico discutere se l'abrogazione del vecchio sistema (e secondo le modalità previste dalla delega) fosse inevitabile e da perseguire al più presto al costo di perdite rilevanti di gettito.

5.2 L'abrogazione del regime in vigore per il risparmio gestito (che prevedeva un prelievo sulla maturazione del portafoglio, con conseguente equiparazione a quel prelievo di quanto realizzato nel risparmio amministrato) ha una prima conseguenza di gettito per ciò che concerne le plusvalenze. Risultava implicito che, pagando le imposte di volta in volta (nel caso di risparmio gestito), o correggendo con l'equalizzatore (nel caso di risparmio amministrato), l'aliquota sarebbe stata solo nominalmente del 12,5%, ma, per la tempistica di pagamento, di fatto, superiore. Ora, ignorando il tempo di immobilizzo, è come se fosse stata ridotta. Tanto più ridotta quanto più è l'immobilità dei portafogli. Parallelamente, il gettito viene spostato nel tempo a quando il contribuente ravviserà la necessità o la convenienza a realizzare il valore del proprio portafoglio gestito o la quota nel fondo. A volte, molto in là nel tempo (o praticamente mai) per quei patrimoni familiari che non hanno ragione di uscire dalla fiduciaria che li amministra e essere realizzati, se non per piccole quote di prelievo; e che, con i provvedimenti dei cento giorni, eviteranno la tassazione della plusvalenza anche in fase di successione, con dubbio effetto sulla progressività del sistema. (Suppongo qui che gestioni individuali e collettive avranno alla fine lo stesso trattamento, anche se vi è qualche ambiguità a proposito, e discordanza tra Relazione di accompagnamento e Relazione tecnica.) Lo spostamento di cassa si allarga con la forza del ciclo ascendente di borsa (o con il saldo positivo che lascia eventualmente la sequenza di cicli in alto e in basso). Inoltre, per il meccanismo di compensazione tra plus e minusvalenze, una successione di equivalenti rivalutazioni e svalutazioni su periodi d'imposta differenti non dà luogo con la nuova disciplina a prelievo da un portafoglio immobile, allorché, con la disciplina che verrà abrogata, dà luogo a un gettito positivo (più un credito d'imposta da scontare successivamente). Per entità e profilo temporale l'impatto sul gettito della Stato si presenta comunque sfavorevole.

Una seconda conseguenza è sugli interessi. È giocoforza del nuovo regime disegnare uno schema in cui si possa ignorare la composizione e la fonte dei realizzi nelle gestioni dei fondi comuni, dei fondi pensione e nelle gestioni patrimoniali, per portare la tassazione tutta in capo al risparmiatore al

momento del riscatto e dello smobilizzo, e sulla base della differenza tra valori finali e iniziali. Non sono solo le plusvalenze a determinare tale differenza, ma anche l'accumulazione nel Fondo di interessi e dividendi; è nella logica dello schema che questi non subiscano più il prelievo alla fonte, onde evitare la doppia tassazione e i conseguenti crediti d'imposta. L'esenzione delle gestioni collettive e individuali dalla tassazione finanziaria e il suo spostamento sul risparmiatore (che capovolge l'impostazione precedente) farà conseguentemente mancare nelle casse dello Stato (in quanto posposta) la tassazione sostitutiva alla fonte degli interessi per i titoli che le gestioni hanno in portafoglio, tassazione che per definizione, era positiva in qualsiasi situazione di mercato almeno nei fondi obbligazionari e monetari.

Una terza conseguenza è sull'aliquota. La possibilità di tassare con un'aliquota data il possessore della quota del fondo comporta che tutte le varietà di strumenti finanziari che esso ha in portafoglio generino reddito (lordo) soggetto a quella stessa aliquota. Attiene quindi al nuovo regime l'armonizzazione del trattamento fiscale di tutti i titoli, onde evitare che gli organismi di investimento collettivo e le gestioni individuali siano costrette a inseguire le singole fattispecie di reddito e scomporre le basi imponibili al momento della liquidazione delle quote: con l'armonizzazione è, invece, possibile mantenere il riferimento, come nel vecchio sistema, al rendimento lordo di portafoglio. Il punto è che l'unificazione dell'aliquota di prelievo sostitutivo per tutti i titoli (sono esclusi i dividendi da partecipazioni qualificate, che entrano ora nella tassazione personale) è prevista all'aliquota dei titoli di Stato, al 12,5%. Attualmente, è in vigore una doppia aliquota: 27% per titoli a breve (depositi e certificati di deposito) e del 12,5 % per il resto. C'è dunque un'altra perdita di gettito. Il totale può ammontare a 3-4 miliardi annui di euro (rispetto al gettito attuale e con fase di borsa stagnante; molto di più, rispetto al gettito potenziale, con borsa in fase di boom)

5.3 L'unica obiezione *strutturale*, che si può muovere al nuovo schema riguarda l'alterazione dell'equivalenza intertemporale dell'imposta e la possibilità che si generi un fenomeno di *lock-in* (ingessamento); questo si verifica quando il risparmiatore finisce per sentirsi ancorato a un Fondo, anche quando non dà

rendimenti soddisfacenti, perché l'uscita comporta una tassazione (che prima era, invece, già tutta assolta nell'ambito del rendimento del Fondo); questa rigidità, se si verifica, comporta inefficienza. A parte ciò, tutte le obiezioni non sono strutturali, ma di opportunità, dovute all'ulteriore perdita di gettito che si aggiunge a quelle ingenti già programmate. Oltre tutto, questa detassazione precederà presumibilmente le altre, perché l'assetto fiscale dei mercati finanziari non può rimanere in sospeso, alla luce del loro grado di apertura e del ruolo che giocano in essi aspettative e informazioni.

Se escludiamo gli effetti della diminuzione dell'aliquota di prelievo sui depositi, il risparmiatore non avrà un elevato vantaggio dal nuovo sistema, perché non si aggiungono alle sue disponibilità gli introiti al cui incasso lo Stato rinuncerà, in quanto spostati in avanti nel tempo. Egli può guadagnare dall'abbassamento dell'aliquota effettiva che il fattore "tempo di detenzione del portafoglio" gli può far lucrare, ma, in generale, i prelievi non più corrisposti strada facendo faranno, sì, lievitare il valore del suo portafoglio, ma dovranno comunque essere riversati all'erario al momento del realizzo, riportando in basso il valore netto. Beneficeranno gli intermediari e i gestori del risparmio, che continueranno a disporre di fatto, anche se non di competenza (in una sorta di sospensione d'imposta), di quanto altrimenti avrebbero dovuto versare all'Erario strada facendo in qualità di sostituti d'imposta. Ma, anche questi ultimi sono poco felici di veder diventare obsoleti gli ingenti investimenti informatici compiuti per attrezzarsi al vecchio regime.

5.4 Il principio base di quel regime è sembrato ai suoi critici contraddire i caratteri essenziali di un fisco non arbitrario, in quanto centrato sulla tassazione di un reddito nominale (virtuale), ma non goduto effettivamente. Sul piano del merito e della dottrina, tuttavia, la non tassabilità dei redditi solo maturati e non effettivamente percepiti è opinabile, almeno quanto la tesi opposta; basti ricordare che John Hicks (*Value and Capital*, 1936), definisce reddito ciò che l'individuo avrebbe potuto spendere in un periodo lasciando inalterato il valore della sua ricchezza iniziale. O, basta ricordare, per altro versante, i numerosi esempi, nell'ordinamento fiscale di tassazione di redditi figurativi o di imposte patrimoniali, o anche, più semplicemente, di tassazione

di interessi maturati ma non ancora riscossi, che nessuno si è mai sognato di contestare sul piano dei principi.

Il superamento del vecchio schema non è quindi richiesto dall'adeguamento a principi di lealtà e correttezza fiscale, che, se fossero tali, dovrebbero ovviamente sovrastare qualsiasi considerazione di costo. Le motivazioni sono soprattutto di opportunità politica, se tale può essere considerata l'eccessiva macchinosità e complessità dell'equalizzatore, che, per inseguire una corrispondenza 1:1 tra l'imposizione di chi era inciso una volta per tutte e di chi lo era progressivamente sulla base della maturazione del portafoglio, finiva per richiedere di seguire titolo per titolo gli andamenti effettivi che si erano avuti nel periodo d'investimento.

Complessità superabile, procedendo su un piano più intuitivo e

- prevedendo come equalizzatore un puro pagamento di interessi sul prelievo finanziario, in relazione alla durata dell'investimento; così come si prevede un pagamento di interessi per la presentazione ritardata del 740.

Complessità anche eccessivamente enfatizzata, perché, se è vero che era entrata nella legislazione dello Stato una formula attuariale da riferire titolo per titolo agli andamenti effettivi, è anche vero che le banche avevano ormai messo a punto i loro programmi di software e di collegamento con l'Ufficio Italiano Cambi (incaricato di seguire l'andamento dei titoli), per cui era sufficiente inserire due dati in computer per ottenere il risultato di equalizzazione (così come basta inserire due dati nel sito degli intermediari per sapere qual'è il rateo di un mutuo con caratteristiche desiderate o di un contratto di *leasing*, senza dover passare per l'organizzazione di calcoli attuariali).

Non va dimenticato che c'è un'opportunità del nuovo sistema nel guadagno in competitività delle gestioni collettive italiane, perché, dalla quotazione dei rendimenti al lordo e non più al netto, quelle gestioni cesseranno di apparire meno remunerative dei loro concorrenti, a parità di prestazione. Ma anche questo avrebbe potuto essere superato con

- l'obbligo di pubblicazione dei rendimenti lordi oltre che netti (evitando così di sacrificare quel vantaggio di trasparenza che l'attuale sistema consente).

Meno fungibile è il vantaggio del nuovo sistema nel superamento del meccanismo dei rimborsi d'imposta ai non residenti, se non introducendo (quale imperfetto surrogato) maggiore flessibilità e automatismo nei meccanismi esistenti.

5.5 Detto questo, va ribadito che l'aspetto critico non riguarda la qualità del nuovo sistema, perfettamente coerente e legittimo, ma il fatto che esso conduce a una incisione troppo moderata dei redditi da capitale, quando quest'area dovrebbe, invece, essere considerata di recupero fiscale a vantaggio di altre.

Un mutamento di sistema, già di per sé oneroso, avrebbe almeno potuto puntare ad un'aliquota finanziaria che non fosse la più bassa d'Europa. Per quanto è sicuramente necessario ad un sistema neutro *che questa sia un'aliquota unica*, l'incontro tra quelle esistenti avrebbe potuto avvenire a metà strada, non sul livello più basso.

Mettendo sul piatto della bilancia questo scenario e l'eliminazione della tassazione di dividendi e plusvalenze in capo alle holding, appare come se l'obiettivo della delega sia di far diventare l'Italia un Paese a forte capacità di attrazione del capitale finanziario e impegnato in una concorrenza fiscale al ribasso. È proprio ciò che l'Unione Europea voleva evitare, pur avendo stabilito che ciascuno Paese avesse titolo a tassare col proprio sistema le rendite all'estero dei residenti (ricevendone l'informativa). Per i paesi con segreto bancario aveva optato per la tassazione sostitutiva dei non residenti, stabilendo un'aliquota del 20% che voleva anche dare un'indicazione di un livello possibile di tassazione uniformante per gli Stati membri.

L'Italia avrebbe potuto essere più aderente alla dottrina Monti. Ad esempio, l'equivalenza di gettito, nel caso di aliquota unica, si stima che sia circa intorno al 16-17 %.

- Ma, l'unificazione delle aliquote, come si programmava nella passata legislatura, poteva anche essere un'occasione per ribilanciare il peso fiscale sui vari cespiti e stabilire l'aliquota *oltre tale soglia*, il prelievo rimanendo comunque competitivo a confronto con i regimi di tassazione del risparmio in Europa (allora si pensava che, per coerenza,

dovesse essere allineata con l'aliquota Dit, quella sulle plusvalenze e con quella applicata al reddito catastale).

Occorrerà che l'Europa s'impegni (e L'Italia con lei) affinché schemi coordinati mettano in grado di recuperare progressivamente imposizione nella materia finanziaria (anche frenando la competizione fiscale), ma nel frattempo non vi è necessità che sia proprio il nostro Paese a rendere più acuta tale competizione.

5.6 Anche la Tobin tax può essere collocata nel capitolo relativo al recupero impositivo su questo tipo di redditi e all'armonizzazione fiscale. Mi è sembrato fuori luogo un fiume di parole giocato sul piano dei massimi sistemi, dove vi è laicamente solo un problema di efficacia e di condizioni - che probabilmente non si danno - affinché lo schema possa funzionare. Se un alto funziona meglio allo scopo, purché sia così, tanto di guadagnato.

6 Appendice: una rivisitazione degli argomenti nell'ottica delle imprese personali

6.1 L'intero quadro di valutazioni che ho dato della delega, va ripercorso con il fuoco posto specificamente sulle imprese personali, il riferimento alle quali è stato nel testo più implicito che esplicito.

Poiché per esse il prelievo avviene in sede Irpef sul reddito personale di imprenditori individuali e soci di società di persone, un'aliquota (a fini pratici, unica) del 23% sembrerebbe porle fuori dal quadro delle conclusioni (pessimistiche) sulla tassazione d'impresa tratte in precedenza. L'altezza dell'aliquota potrebbe sembrare a prima vista un'abbondante compensazione della perdita del meccanismo Dit o dell'introduzione di altri accorgimenti; lo sarebbe più ancora se l'irap dovesse essere abolita in tutto o per parti senza compensazione (o se la compensazione fosse diretta in settori diversi dall'impresa personale).

È indubbio che il beneficio della Dit fosse molto variegato: alto per chi avesse o fosse in grado di raggiungere (tramite immissione di capitali) una elevata patrimonializzazione; basso o nullo, per chi fosse in situazione

opposta. Con le ultime modifiche dell'ipef (che avevano esteso il primo scaglione a 10.300 euro di reddito e posto la prima aliquota al 18%), della dit poteva avvantaggiarsi solo chi avesse scavalcato i 177.000 euro (343 milioni di lire) di patrimonio eligibile per il rendimento figurativo (agevolato). A partire da quel limite, che consentiva un reddito fino al quale l'agevolazione non agiva di fatto, scattava un doppio beneficio: quello di una tassazione tenuta al 19% anche oltre il primo scaglione di reddito, e quello della minore imposta al margine (dovuta alla retrocessione del reddito *residuo*, tassato in via ordinaria, a partire dall'inizio del secondo scaglione - in pratica, la tassazione agevolata esauriva *solo* il primo scaglione e non si proiettava nel secondo, anche quando ne scavalcasse il limite).

La Tabella 1 fa vedere come la progressività delle aliquote rendesse proprietà della Dit la crescita del risparmio monetario d'imposta con il patrimonio accumulato e con il reddito prodotto a parità di patrimonio (su una media oltre il 5% del reddito nelle classi centrali). Ma, allo stesso tempo, il meccanismo della dit - con aliquota agevolata posta a un livello pari o superiore a quella del primo scaglione - era anche tale da non consentire a molte imprese di usufruire immediatamente dei benefici, o in quanto incapienti nel reddito prodotto (inferiore ai 12.400 euro) o in quanto incapienti nel reddito agevolabile. Nel caso delle società di persone l'effetto di dispersione dell'aliquota individuale veniva quindi ad accentuarsi e si presentava più come compensazione di costi differenziali sopportati in passato che come compensazione della difformità di costi di finanziamento nelle scelte correnti d'investimento. Di fatto, i vantaggi di una patrimonializzazione incrementale, pur essendo condizionati alla situazione di partenza, risultavano più contenuti e condizionati (vedi Tabella 2) di quelli fruibili dalle società di capitale e, nella moda dei casi e in condizioni di capienza, in ambito da 7 al 18% attuariale dei fondi apportati.

È paradossale che la dit per le imprese personali si sposi molto meglio con un'aliquota proporzionale (alla Tremonti) che con un sistema progressivo, perché il sistema Tremonti ne avrebbe eliminato gli inconvenienti.

- Se la parte agevolata di reddito fosse stata tenuta 4 punti sotto l'aliquota proporzionale (è solo un esempio, genericamente z punti

di meno), l'effetto sarebbe stato di rendere la Dit fruibile a qualsiasi livello di patrimonio e reddito - con un risparmio *uniforme* di 40 euro (oppure, $z \times 10$) per ogni 1000 di reddito agevolato (dove quest'ultimo rimane il rendimento figurativo del capitale). Anche l'effetto per apporti *incrementali* al patrimonio sarebbe stato uniforme (ma basso) e corrispondente a un risparmio aggiuntivo di tassazione di 2,8 euro (oppure $z \times 70$) per ogni 1000 di apporto (in termini attuariali, un vantaggio di circa 5,6% - oppure $z \times 70 \times 20$).

6.2 L'abrogazione della Dit a favore di un sistema di tassazione Irpef a basse aliquote cambia la distribuzione dei risparmi d'imposta, ma, a parte la "no tax area", non sembra poter equiparare - per lo meno fino ai 35.000 euro - gli eventuali vantaggi della Dit, come si può vedere dalla colonna 4 della Tabella 3 (che riproduce i calcoli del Sole 24 Ore). Questi, però riflettono solo gli effetti della scomparsa della progressività nelle aliquote; progressività, che sarà il sistema delle deduzioni a ricreare. La doppia posizione rispetto alla progressività e alla differenza di sgravi di imposta da spese o carichi familiari riconosciuti fiscalmente determinerà il consuntivo del contribuente rispetto al pregresso.

Per quel che ora si può dedurre dell'attuazione della delega, le deduzioni (piene) porteranno a zero la tassazione nella no tax area, ma non saranno più piene, bensì ammesse in proporzione via via decrescente in funzione modulare del reddito, man mano che esso cresce, per cessare del tutto una volta raggiunta una determinata soglia di reddito. Affinché la riforma dell'irpef non si trasformi in una voragine, non è implausibile pensare che il reddito da cui comincino a non essere ammesse al 100% sia all'incirca intono ai 10.300 euro (per una famiglia monocomponente) e che quello al quale cessino del tutto sia intorno ai 30-35.000 euro (la discussione in Parlamento sembra confermare questa supposizione). Quali che siano i valori effettivi, la distribuzione dei redditi imprenditoriali è tale da far prefigurare che gran parte di essi siano addensati all'interno dell'intervallo critico. Di conseguenza, mentre il vantaggio della nuova tassazione può essere sostanziale nell'area di reddito in cui la dit

non aveva incidenza, in quella in cui la dit la aveva maggioritariamente c'è uno svantaggio rispetto ad essa. Tale svantaggio può alla fine risultare accentuato anziché attenuato rispetto a quanto ci dice il confronto tra le Tabelle 1 e 3, perché i valori della colonna 3 (della Tabella 3) potrebbero dare un quadro in eccesso se, al di là di essi, ciò che prima andava in detrazione d'imposta non sarà più tradotto (o non lo sarà più completamente) in deduzioni fiscalmente equivalenti.

Il ragionamento è molto approssimato in mancanza di informazioni precise su quali e quante saranno le deduzioni, ma, dall'angolazione dal quale il saggio ha esaminato la delega, non interessa un'analisi puntuale delle conseguenze redistributive della nuova irpef - che fa parte di un altro tipo di argomentazioni e valutazioni, che qui non vengono affrontate -, quanto la possibilità di avere un orientamento sugli effetti che la riforma ha sulle imprese personali. Gli indizi sono sufficienti a fondare con ragionevoli presupposti il convincimento che le trasformazioni in corso del prelievo fiscale sui profitti, così come non sembrano incorporare una detassazione delle imprese societarie, altrettanto non incorporano una detassazione delle imprese personali (sempre a prescindere da ciò che succederà all'irap). La conferma viene da studi (Baldini e Bosi, Nens, reperibili sul sito dell'Univ. di Modena e del Nens), che, con ipotesi plausibili sulle modalità di trasformazione delle detrazioni in deduzioni, prevedono un guadagno di tassazione che potrebbe aggirarsi sui 60 euro annui per chi ha reddito imponibile tra 10.000 e i 15.000 euro, per poi crescere progressivamente (di circa 250 euro ogni 5.000 di reddito imponibile) verso gli 800 euro annui per i redditi imponibili tra 25 e 30.000 euro e impennarsi successivamente.

Ma anche questo non dice tutto per ciò che riguarda i redditi da impresa. Forse quello delle imprese personali è uno dei campi in cui può essere più forte quel riferimento all'illusione fiscale concentrata sull'aliquota, su cui ci siamo soffermati nel § 1.4. C'è di mezzo l'allargamento della base imponibile, che, se dovesse trovare attuazione estesa nelle modalità della riforma, alzerebbe il reddito sottoposto a tassazione rispetto al termine di paragone riferito alla situazione attuale. Ho già detto che non mi sembra esclusa dalla logica della riforma una qualche limitazione generalizzata nella deducibilità degli interessi e

degli ammortamenti, ma sappiamo comunque (dal comma 3, punto f dell'Articolo 3 della legge di delega) che alle società personali si applicheranno le stesse disposizioni in materia di base imponibile delle società di capitali.

Quindi si applicherà per lo meno quanto previsto esplicitamente dalle disposizioni antielusiva sugli interessi passivi, nonché le disposizioni in materia societaria esaminate nel § 4.

L'incidenza della disposizione relativa al limite consentito di rapporto debito/patrimonio è stata esaminata nel § 3.5, tenendo come parametro di riferimento il prelievo dell'irap in conto interessi. Con i parametri rilevanti delle società personali, ogni 4,35% del monte interessi che risulti indeducibile per via di questa norma impone all'impresa l'equivalente di un punto di prelievo irap sugli interessi (nelle società di capitali, ciò si verifica ogni 3,03% di interessi indeducibili). L'intera incidenza dell'irap (al 4,25% di tutto il monte interessi) si ha, al 23% di aliquota, con una indeducibilità del 19,5% del monte interessi, cioè, quando il rapporto debito/patrimonio "consentito" sia l'81,5% di quello dell'impresa personale. Ma se il primo fosse inferiore del 30% o del 50% al rapporto dell'impresa, l'irap equivalente si porterebbe al 6,9% o all'11,5% (con costo degli interessi al 6,4% e al 6,9%, invece che, per ipotesi al 6%).

Ricordo che queste imprese sono quelle relativamente più indebitate, per le quali per definizione la situazione dell'imprenditore individuale è quella dell'impresa e per le quali è plausibile che le situazioni dei soci (personali) non siano distinguibili da quello dell'impresa. E, anche qui, è solo per comodità che i tassi passivi sono stati supposti uniformi, invece che crescenti con l'indebitamento relativo, per cui l'incidenza della tassazione è viziosa. Inoltre, non è detto che stiamo esaminando l'incidenza di due schemi alternativi, perché, per lo meno in un lungo tratto di strada le limitazioni relative alla *thin capitaization* sono presumibilmente destinate a sovrapporsi all'irap

Vale la pena di sottolineare che finora la valutazione dei fattori che portano ad aggravii o sgravi sugli imprenditori individuali e sui soci di società di persone, e che conseguono alla riforma, suppone che tali sgravi o aggravii siano netti e prescindono da qualsiasi architettura che al trasferimento di parte delle risorse potenziali dello Stato alle disponibilità individuali di reddito netto delle

persone, accoppi la responsabilità e il costo di acquisto di consumi e servizi in precedenza fruiti collettivamente (§ 1.2).

6.3 Un'altra considerazione. Questa riforma contiene in nuce uno schema che ricomprende tutte le società in un'unica categoria fiscale. Forse quello schema è solo un mio volo di fantasia che si dispiega a partire dal linguaggio della delega e da posizioni che Tremonti ha sostenuto molto tempo fa, ma che, per la verità, non è ventilato da nessuna parte, e forse non rientra nelle intenzioni, ne è allo studio. Tuttavia, non mi sentirei di escludere a cuor leggero che possa essere uno sbocco, magari lontano della riforma: da un lato le imprese di ogni tipo con un loro regime, dall'altro le famiglie con un altro.

Certo, la divisione in due categorie di imprese è un intralcio se la delega dovesse prendere la via di una vera neutralità fiscale raggiunta attraverso l'innalzamento del costo degli interessi (la via adombrata nel § 2.4). Due aliquote di tassazione del reddito d'impresa non consentirebbero una neutralità vera.

Tuttavia, la tassazione d'impresa uniformata non potrebbe allora essere al 33%, ma inferiore, per non creare gettito aggiuntivo, né il regime di dividendi potrebbe in alcun modo essere quello che stabilisce la delega. Infatti, contrasta con una possibile svolta verso un regime uniformato per le imprese l'abolizione del credito d'imposta sui dividendi, che, per le partecipazioni qualificate - quali sempre sono quelle delle società personali - comporta un prelievo sui risultati d'impresa che può così arrivare, vedi § 4.2, al 48,4% (con 23% di aliquota personale e 100% dei dividendi inclusi nei redditi personali) o al 40,7% (con 50% dei dividendi inclusi nei redditi personali). In uno sviluppo del genere, occorrerebbe incidere il reddito imprenditoriale solo con l'aliquota delle società esentando i dividendi (privi di crediti d'imposta) dall'irpef, o occorrerebbe rendere il sistema di tassazione dei dividendi progressivo e agibile per le imprese familiari, esentando gli stessi fino a un certo importo (presumibilmente alto, 60 milioni di euro o giù di lì). (Apparentemente di segno opposto all'intenzione recondita che ho attribuito alla delega è anche la soppressione del regime opzionale Irpeg per la tassazione dell'impresa personale - varato

nella scorsa legislatura e non ancora entrato in vigore -, ma esso aveva perso senso di fronte all'aliquota del 23% e all'abrogazione della Dit).

Se usciamo da questo gioco di fantasia proiettato oltre la delega, troviamo, tuttavia, piccole imprese per le quali lo sviluppo in questione non è una possibilità remota. È la realtà che incontreranno con la riforma. Sono le imprese artigiane uni e pluripersonali, per le quali la trasformazione in un'entità giuridicamente diversa da quello che di fatto sono (imprese personali) comporterà ora un prelievo sul risultato d'impresa che non è quello dell'aliquota personale, come lo era in precedenza, ma quello conseguente al nuovo regime dei dividendi: quindi 40,7%, nel caso migliore e 48,4% (se non 55,1%) nel caso peggiore. Non so come se ne esca, ma in ogni caso un'importante conquista normativa per il settore è stata nullificata.

In quest'ottica, va segnalato che il "potenziamento degli studi di settore", che, nella sua oscurità (non stanno giungendo tutti a compimento?) nascondeva chissà quale innovazione, si è rivelato poi riferirsi all'intensificazione del loro uso in sede di accertamento.

6.4 Il futuro dell'irap diventa quindi cruciale anche per le imprese personali affinché il settore possa partecipare di una vera detassazione. Anche ritocchi parziali, quali può essere l'alleggerimento del 20% dell'incidenza sul costo del lavoro servono solo a recuperare in valori monetari (e presumibilmente in modo non completo) quanto perso altrimenti dall'intero settore delle imprese (senza recuperare in ogni caso la variazione di peso nella partecipazione al gettito relativamente agli altri settori).

Le conclusioni del § 4 sono che l'irap verrà probabilmente smembrata più che soppressa, altrimenti sarà impossibile procedere con altre parti della riforma su cui il governo ha giocato maggiormente il suo programma fondamentale.

Per le società personali, la valenza dell'irap per ottenere un prelievo del 4,25% su ciascuna delle tre sue componenti (si ricordi il § 3.3) corrisponderebbe, con la tassazione Tremoni al 23%, alla somma delle tre operazioni:

- a) un'addizionale del 5,52% (deducibile) all'imposizione dei redditi lordi di lavoro autonomo, che creerebbe un'equivalenza con la tassazione irap (indeducibile) del 4,25% sui redditi personali;
- b) contributi addizionali sul costo del lavoro non previdenziale al 7,3% e deducibili (che è la stretta equivalenza col 4,25% indeducibile su tutto il costo del lavoro, *tenuto conto del rimbalzo dei redditi a causa all'indeducibilità dell'irap*);
- c) interessi deducibili fino al 81,5% del loro ammontare (equivalenti all'aliquota del 4,25% sul monte interessi).

Nessuna di queste cifre è implausibile come esito di una possibile evoluzione connessa alla soppressione dell'irap e al recupero del suo gettito. La prima potrebbe essere devoluta a favore delle Regioni (o prelevata dalle Regioni con un'addizionale Irpef); la seconda istituita dalle Regioni e la terza potrebbe essere compensata con qualche compartecipazione. Forse i pesi non saranno strettamente questi né l'equivalenza di cifre totali sarà assoluta, però, se il disegno che sottintende la delega prenderà corpo, non penso che si possa andare lontano da qui - a meno di lasciare la struttura dell'irap com'è e appoggiare ad essa qualche compensazione, come già preventivato per il costo del lavoro.

Salvatore Biasco, professore ordinario di Economia Monetaria Internazionale presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università La Sapienza di Roma. Parlamentare nella passata legislatura, nella quale ha presieduto la Commissione Bicamerale per la Riforma Fiscale (detta dei Trenta).

L'Autore desidera ringraziare per utili osservazioni il dott. Fabrizio Carotti.

TABELLA 1 RISPARMIO DI TASSAZIONE CONSENTITO DALLA DIT
(imprese personali)

Valori in euro (e, tra parentesi, in lire)

Patrimonio	minore di 177.000 euro (343 mln di lire)	221.300 euro (428 mln di lire)	295.000 euro (571 mln di lire)	368.700 euro (714 mln di lire)	442.600 euro (857 mln di lire)	516.500 euro (1 mld di lire)	1.031.000 euro (2 mld di lire)
Reddito	177.000 x 0,07 = 12.400 euro (24,0 mln di lire)	221.300 x 0,07 = 15.500 euro (30 mln di lire)	295.000 x 0,07 = 20.600 euro (40 mln di lire)	368.700 x 0,07 = 25.800 euro (50 mln di lire)	442.600 x 0,07 = 31.000 euro (60 mln di lire)	516.500 x 0,07 = 36.000 euro (70 mln di lire)	1031.000 x 0,07 = 72.000 euro (140 mln di lire)
Minore di 12.400 euro (24,0 mln di lire)	0	0	0	0	0	0	0
15.500 euro (30 mln di lire)	0	155,0 (300.000)	155,0 (300.000)	155,0 (300.000)	155,0 (300.000)	155,0 (300.000)	155,0 (300.000)
20.600 euro (40 mln di lire)	0	568,0 (1.100.000)	826,3 (1.600.000)	826,3 (1.600.000)	826,3 (1.600.000)	826,3 (1.600.000)	826,3 (1.600.000)
25.800 euro (50 mln di lire)	0	568,0 (1.100.000)	981,3 (2.400.000)	1.497,7 (2.900.000)	1.497,7 (2.900.000)	1.497,7 (2.900.000)	1.497,7 (2.900.000)
31.000 euro (60 mln di lire)	0	568,0 (1.100.000)	981,3 (2.400.000)	1.910,9 (3.700.000)	2.169,1 (3.700.000)	2.169,1 (3.700.000)	2.169,1 (3.700.000)
36.000 euro (70 mln di lire)	0	929,9 (1.800.000)	1.601,0 (3.100.000)	2.272,4 (4.400.000)	2.943,8 (5.700.000)	3.202,0 (6.200.000)	3.202,0 (6.200.000)
51.650 euro (100 mln di lire)	0	929,9 (1.800.000)	1.962,5 (3.800.000)	2.995,5 (5.800.000)	4.028,4 (7.800.000)	4.699,8 (9.100.000)	6.300,1 (12.200.000)

aliquote redditi 2001: 18% fino a 20 mln, 24% fino a 30 mln, 32% fino a 60 mln, 39% fino a 135 mln, 45% oltre questa soglia.

Fonte: elaborazioni dell'Autore

**TABELLA 2 DIT: RISPARMIO DI TASSAZIONE CONSENTITO DA UN
INCREMENTO DI PATRIMONIALIZZAZIONE DI 1000 EURO**

(imprese personali)

Valori in euro

Patrimonio	177.000 euro (343 mln di lire)	221.300 euro (428 mln di lire)	295.000 euro (571 mln di lire)	368.700 euro (714 mln di lire)	442.600 euro (857 mln di lire)	516.500 euro (1 mld di lire)	1.031.000 euro (2 mld di lire)
	+1000 euro	+1000 euro	+1000 euro	+1000 euro	+1000 euro	+1000 euro	+1000 euro
Reddito	177.000 x 0,07 =12.400 euro (24,0 mln di lire)	221.300 x 0,07 = 15.500 euro (30 mln di lire)	295.000 x 0,07 20.600 euro (40 mln di lire)	368.700 x 0,07 = 25.800 euro (50 mln di lire)	442.600 x 0,07 = 31.000 euro (60 mln di lire)	516.500 x 0,07 = 36.000 euro (70 mln di lire)	1031.000 x 0,07 = 72.000 euro (140 mln di lire)
Minore di 12.400 euro (24,0 mln di lire)	0	0	0	0	0	0	0
15.500 euro (30 mln di lire)	3,5	0	0	0	0	0	0
20.600 euro (40 mln di lire)	9,1	3,5	0	0	0	0	0
25.800 euro (50 mln di lire)	9,1	9,1	3,5	0	0	0	0
31.000 euro (60 mln di lire)	9,1	9,1	9,1	3,5	0	0	0
36.000 euro (70 mln di lire)	14,0	9,1	9,1	9,1	3,5	0	
51.650 euro (100 mln di lire)	14,0	14,0	14,0	14,0	9,1	9,1	0

aliquote redditi 2001: 18% fino a 20 mln, 24% fino a 30 mln, 32% fino a 60 mln, 39% fino a 135 mln, 45% oltre questa soglia

Fonte: Elaborazione dell'Autore

TABELLA 3 EFFETTO DI IMPATTO DELLA ALIQUOTE IRPEF

(Confronto tra il prelievo Irpef attuale e l'imposta sul reddito ipotizzata nella delega fiscale. Valori in euro arrotondati all'unita')

Imponibile	Irpef attuale*	Imposta futura	DIFFERENZA	Note
5.000	900	1.150	250	No tax area
10.000	1.800	2.300	500	
15.000	2.980	3.450	470	23%
20.000	4.541	4.600	59	
25.000	6.141	5.750	- 391	
30.000	7.741	6.900	- 841	
35.000	9.622	8.050	- 1.572	
40.000	11.572	9.200	- 2.372	
60.000	19.372	13.800	- 5.572	
100.000	36.788	23.000	- 13.788	
140.000	54.788	36.200	- 18.588	33%
200.000	81.788	56.000	- 25.788	

*aliquote redditi 2001: 18% fino a 20 mln, 24% fino a 30 mln, 32% fino a 60 mln, 39% fino a 135 mln, 45% oltre questa soglia.

Fonte: Il Sole 24 Ore 21/12/2001